

**LINEE GUIDA E ATTIVITÀ MEDICA: IL MANCATO RISPETTO DELLE
PRIME NON È NECESSARIAMENTE FONTE DI RESPONSABILITÀ PER IL
MEDICO**

(CASSAZIONE 16 MARZO 2020 N. 10175).

B&P NEWS

colpa
medica

Da molti anni si discute sul **ruolo delle linee guida in medicina**.

Ne ha discusso il **legislatore**, modificando per ben due volte negli ultimi anni (legge Balduzzi e legge Gelli) la disciplina giuridica della responsabilità medica, proprio sul punto che contiene il riferimento alle linee guida ed alla necessità del medico di tenerne conto.

E ne ha discusso, ripetutamente, la giurisprudenza, normalmente in situazioni nelle quali il medico, per difendersi da un'accusa, osservava di aver rispettato le linee guida.

La conclusione prevalente dei giudici, in questo genere di casi, è che **le linee guida rappresentano uno strumento di "indirizzo"** del ragionamento del professionista sanitario e delle decisioni in ambito clinico, non un vincolo assoluto.

Conseguentemente, secondo la **giurisprudenza**, il medico *"è sempre tenuto a prescegliere la migliore soluzione curativa, considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della volontà di quest'ultimo, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici"* (Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 35922 del 2012). E si è persino aggiunto, da parte della giurisprudenza, con un linguaggio inusualmente crudo e diretto per una sentenza, che il rispetto delle linee guida *"a scapito dell'ammalato non potrebbe costituire per il medico una sorta di salvacondotto, capace di metterlo al riparo da qualsiasi responsabilità, penale e civile, o anche solo morale?"* (Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 24455 del 2015).

Di norma, quindi, le sentenze che escludevano la natura assolutamente vincolante delle linee guida lo facevano, come si è visto dagli esempi sopra riportati, al fine di pervenire alla **condanna di un medico nonostante** la prova del rispetto delle **linee guida**.

E' dunque interessante la recentissima **decisione della Cassazione n. 10175 del 2020 (depositata il 16 marzo 2020)**, che invece **–proprio sulla base della non vincolatività delle linee guida - annulla la condanna di un medico** (con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame).

Nel caso esaminato dalla Corte, una paziente era deceduta a causa di insufficienza cardiocircolatoria acuta da trombo embolia polmonare massiva per **trombosi venosa profonda**. Al medico era contestata l'omessa somministrazione di adeguata terapia profilattica antitrombotica (**eparina**), sul presupposto che invece le pertinenti **linee guida** indicavano tale profilassi, per pazienti nelle condizioni dell'interessata.

Come è noto in medicina, e come ricorda la Cassazione, la terapia antitrombotica non è priva di rischi (emorragia). Pertanto la decisione sulla sua somministrazione, o meno, discende sempre da una **valutazione individuale del rapporto rischio emorragico/trombotico**.

Le Corti di merito erano pervenute alla condanna del medico sulla base di un testo di **linee guida del 2011** che indicava una lista di situazioni cui associare un significativo rischio emorragico. Fra queste situazioni non era compresa la condizione della paziente. Di qui, la condanna del medico.

La Cassazione, nell'annullare con rinvio questa condanna, si è basata proprio sulla giurisprudenza sopra richiamata, che afferma la non vincolatività delle linee guida. Era dunque ben possibile e doveroso per il medico, afferma la Cassazione, valutare se la specificità del quadro clinico della paziente giustificasse un percorso terapeutico diverso rispetto a quello desumibile dalla pedissequa applicazione delle linee guida. Questa verifica dovrà ora essere effettuata dalla corte di merito nell'ambito del giudizio di rinvio, che si terrà in seguito all'annullamento della condanna.

Un caso interessante, pertanto, nel quale **la non vincolatività delle linee guida** viene **utilizzata** dalla giurisprudenza non per giustificare una condanna, ma **per affermare la possibile correttezza del comportamento del medico, nonostante l'esito fatale**. Perché, è bene ricordarlo sempre, la valutazione di adeguatezza dell'attività medica va operata non *ex post*, ma *ex ante*. In altre parole, l'esito fatale non è di per sé prova di responsabilità.

Avv. Marina Zalin

